

Compensazione del credito IVA annuale senza obbligo di dichiarazione per gli importi fino a euro 5.000

Di Gianfranco Costa

PREMESSA

Nel rispetto delle regolamentazioni di seguito esaminate, si evidenzia come la Legge di Stabilità 2015 abbia introdotto la possibilità di procedere alla compensazione del credito IVA annuale assieme agli altri tributi e contributi.

Detta agevolazione, introdotta a partire dal 1 gennaio 2015, riguarda, nello specifico, gli importi non superiori a euro 5.000, i quali possono essere, dunque, utilizzati in compensazione diretta mediante modello F24.

Qualsiasi compensazione sovrastante tale limite:

- può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- deve essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti rientranti in queste ultime ipotesi possono pertanto:

- presentare anticipatamente la dichiarazione annuale in forma autonoma, a decorrere dal 1 febbraio 2015, e attendere il 16 marzo 2015, per utilizzare il credito emergente in compensazione;
- presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2015, ovvero entro il 30 settembre 2015, fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione della stessa prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l'importo che eccede la suddetta soglia.

Si sottolinea altresì l'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2014, per tutti coloro che presentano la dichiarazione IVA 2015 in forma autonoma entro febbraio.

Detta forma autonoma, a partire dal 2016, dovrà essere inoltre adottata obbligatoriamente da tutti i soggetti interessati, i quali saranno tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine unico del 28.02.2016.

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEI CREDITI IVA

Dal 1 gennaio 2015, come anticipato, è quindi possibile procedere con la compensazione del credito IVA annuale maturato nel 2014, prestando però attenzione all'importo e alle regole previste in materia.

Per i crediti inferiori a euro 5.000, la compensazione tramite F24 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell'anno successivo alla maturazione, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito tributario.

Si consideri il seguente esempio: Claudio è titolare di un credito IVA 2014 pari a euro 10.000, dei quali ne intende destinare euro 3.000 a compensazione già a partire dal 1 gennaio 2015.

In questa fattispecie, grazie alla nuova regolamentazione, Claudio potrà dunque procedere alla compensazione orizzontale di euro 2.000 senza la preventiva presentazione del modello IVA 2014.

Il limite di euro 5.000, inoltre:

- fa riferimento all'anno di maturazione del credito IVA e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato singolarmente per ogni categoria di credito anche in ipotesi di crediti relativi alla stessa annualità;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) utilizzati in compensazione "interna" con i versamenti IVA.

Al fine del calcolo devono, pertanto, essere tenuti in separata considerazione:

- il credito IVA annuale maturato nel 2013, emergente dalla dichiarazione IVA 2014 ed utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione stessa prevista per il 2015;
- il credito IVA annuale maturato nel 2014, emergente, dunque, dalla dichiarazione IVA 2015;

- i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2014, che emergono dai modelli TR presentati nel 2014, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2015;
- i crediti IVA che emergeranno dai modelli TR dei primi tre trimestri del 2015.

Per quel che riguarda i crediti di importo superiore a euro 5.000 ma comunque al di sotto della soglia di euro 15.000, si sottolinea la possibilità di procedere alla compensazione, mediante apposito modello F24, a partire esclusivamente dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Si consideri il seguente esempio: Christian è titolare di un credito IVA 2014 pari a euro 12.000. Di questa cifra, a decorrere dal 01.01.2015, esso intende destinare un importo pari a euro 7.000 a titolo di compensazione orizzontale.

In questa fattispecie il contribuente può procedere alla compensazione dell'intera somma (euro 7.000) se procede alla presentazione preventiva del modello IVA 2015.

Diversamente, gli ulteriori euro 2.000 (euro 7.000 – euro 5.000) potranno essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

In riferimento, infine, ai crediti di importo superiore a euro 15.000, si sottolinea come la compensazione segua fondamentalmente lo stesso iter previsto per la soglia appena esaminata, fatta eccezione per il fatto che, in questo caso, la dichiarazione deve essere avvalorata da un apposito visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, ovvero sottoscritta dal soggetto a cui il contribuente demanda il controllo contabile.

Si tratta di una forma di garanzia introdotta dall'articolo 1, comma 574 della Legge 147 del 24.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), applicabile altresì ai crediti di importo superiore a euro 15.000 annui derivanti da:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- IRAP;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un credito IVA 2014 pari a euro 30.000 e che intende destinare, a decorrere dal 01.01.2015, a compensazione orizzontale l'importo di euro 21.000.

Per la compensazione del credito eccedente euro 5.000 (euro 16.000) sarà pertanto necessario presentare preventivamente il modello IVA 2015 recante l'apposito visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, oppure la sottoscrizione del soggetto a cui è demandato il controllo contabile.

Detta somma potrà essere utilizzata in compensazione a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA 2015.

Ai fini del calcolo del limite del credito IVA compensabile occorre, dunque, tenere distinto:

- il credito IVA annuale maturato nel 2013, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2014, il quale è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2015 della dichiarazione annuale relativa al 2014;
- dal credito IVA annuale maturato nel 2014, che emergerà dalla relativa dichiarazione da presentare nel 2015.

Si ipotizzi il caso di un contribuente titolare di un credito IVA 2013 pari a euro 40.000 di cui utilizzato nel 2014 solo per euro 25.000.

In questo contesto, il soggetto potrà utilizzare i restanti euro 15.000 (euro 40.000 – euro 25.000) non utilizzati nel 2014 all'interno del modello IVA 2015. A questi ultimi, poi, potrà eventualmente aggiungersi il credito IVA 2014 dal 01.01.2015 per importi sino a euro 5.000, senza dover presentare alcuna dichiarazione.

Il residuo credito IVA 2013 risultante dal modello IVA 2014 può essere utilizzato nel 2015 fino a quando non confluirà nel modello IVA 2015. Infatti, è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2014. Ciò trova applicazione:

- sino all'importo di euro 15.000 euro per il credito IVA 2013 "non certificato".

Si ipotizzi a tal proposito il caso di un contribuente titolare di un credito IVA 2013 pari a euro 20.000 di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2014 per euro 8.000. In questa situazione il credito IVA 2013 non è stato "certificato" nel modello IVA 2014 (poiché privo del visto di conformità) e, pertanto, è possibile utilizzarlo

“liberamente” nel 2015 soltanto sino al limite di euro 15.000 e fino a quando non sarà fatto confluire nel modello IVA 2015;

- “senza limiti” per il credito IVA 2013 “certificato”.

Riproponendo l’ultimo esempio, un eventuale visto di conformità nel modello IVA 2014, non avrebbe posto alcuna limitazione nella compensazione relativa al modello IVA 2015. Quanto analizzato trova applicazione anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2014 risultanti dai modelli IVA trimestrali presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all’importo “residuo” non utilizzato nel 2014.

In sostanza, dunque, i crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2014 rimangono spendibili in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2014.

In sintesi:

CREDITO INFERIORE O UGUALE A EURO 5.000	Libera compensazione “orizzontale”
CREDITO SUPERIORE A EURO 5.000 MA INFERIORE A EURO 15.000	Compensazione “orizzontale” a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato presentato il modello IVA
CREDITO SUPERIORE A EURO 15.000	Compensazione “orizzontale” a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato presentato il modello IVA ed accompagnata da visto di conformità
COMPENSAZIONE “VERTICALE”	La compensazione in sede di versamento periodico, in acconto o a saldo IVA (c.d. compensazione “verticale”) non è soggetta ad alcuna limitazione

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Ai fini della compensazione di crediti eccedenti la soglia di euro 5.000 viene richiesta, come accennato, la presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma “in via anticipata” (a decorrere dal 2 febbraio). Il credito emergente potrà essere, poi, essere utilizzato al predetto scopo a partire dal 16 marzo 2015.

Si tratta di una soluzione particolarmente vantaggiosa per i contribuente vantanti una posizione creditoria nei confronti dell’Erario: la presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile.

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Tale facoltà, oltre che ai soggetti IVA vantanti un credito, viene riconosciuta altresì ai contribuenti che evidenziano un congruaggio annuale a debito o a saldo pari a zero.

In alternativa, sempre ai fini della compensazione, il contribuente può presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2015 entro il 30 settembre 2015. Si ricorda che al ricorrere di tale ipotesi il credito IVA eccedente la soglia di euro 5.000 può essere utilizzato in compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione.

ESONERO PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA

Entro la fine del mese di febbraio i contribuenti interessati devono presentare la comunicazione annuale dati IVA (articolo 8-bis del D.P.R. n. 322/98). Si tratta di una dichiarazione che, al fine di uniformare la normativa IVA italiana a quella comunitaria, è andata a sostituire le dichiarazioni IVA periodiche previste sino al 2002.

Tale obbligo può essere tuttavia ovviato procedendo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, in luogo della suddetta comunicazione. Detta opportunità, introdotta dal D.L. n. 78/2009 (il quale riservava la facoltà inizialmente solo ai contribuenti che intendevano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale – articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 322/98) è stata, infatti, estesa a tutti i contribuenti *“indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale”* con la Circolare 25.01.2011, n. 1 dell'Agenzia delle Entrate.

Essa rappresenta pertanto un'alternativa all'obbligo di presentazione del modello IVA nella dichiarazione unificata annuale entro il 30 settembre, cui sono soggetti i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

La dichiarazione annuale, in linea con quanto esaminato, dovrà presentare altresì l'apposito visto di conformità, ovvero la sottoscrizione del revisore legale, qualora il contribuente volesse utilizzare in compensazione un credito IVA di importo superiore a euro 15.000.

Per i soggetti rientranti in una posizione debitoria, invece, è previsto il versamento del saldo IVA a partire dal 16 marzo. Quest'ultimo può essere effettuato anche

ratealmente pagando una maggiorazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

Viene pertanto preclusa la possibilità di effettuare versamenti entro le scadenze del modello UNICO.

I contribuenti che non intendono procedere alla presentazione della dichiarazione annuale sono comunque obbligati, entro il 28 febbraio, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno solare precedente. Essa, tuttavia, non consente in questo caso la compensazione di eventuali crediti IVA annuali.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 322/98, si evidenzia infine come coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata a causa di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, debbano comunque presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente tra il 1 febbraio e il 30 settembre.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA LEGGE DI STABILITÀ

La nuova Legge di Stabilità, nell'ottica di promuovere la semplificazione fiscale, ha introdotto alcune novità in materia di Imposta sul Valore Aggiunto che entreranno in vigore a partire dal 2016:

COMUNICAZIONE DATI IVA	Decade l'obbligo di presentazione a partire dal 2016
DICHIARAZIONE IVA	Dovrà essere presentata autonomamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta preso in considerazione (il suddetto arco temporale 1 febbraio – 30 settembre non opererà più, quindi, a partire dal 2016)

ULTERIORI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Oltre a quanto analizzato per gli importi, la compensazione orizzontale del credito IVA è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a euro 1.5000,00, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Nel merito, l'Agenzia delle Entrate (C.M. n. 13/E/2011) ha chiarito che sia i crediti compensabili che i debiti iscritti a ruolo devono riferirsi ad imposte erariali quali, ad esempio:

- le imposte dirette;
- l'IVA e le altre imposte indirette (compresa anche l'imposta di registro);

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- l'IRAP;
- le addizionali comunali e regionali;
- le ritenute alla fonte.

Non rientrano, invece, nella suddetta limitazione i contributi di qualsiasi natura, ossia:

- i contributi previdenziali (esempio INPS dipendenti, artigiani, commercianti, Gestione separata);
- i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i tributi locali (IMU, TARES);
- le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo.

Per la determinazione della soglia di euro 1.500, è necessario poi:

- far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario;
- considerare gli importi comprensivi non solo delle imposte, ma anche degli interessi e di tutti gli oneri accessori.

Qualora il contribuente non dovesse rispettare la prescrizione in analisi verrà comminata allo stesso una sanzione pecuniaria pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, nel limite di quanto indebitamente compensato.

12 gennaio 2015
Gianfranco Costa